



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROVIGO SEZIONE DISTACCATA DI ADRIA

nel procedimento penale n. 84/05
nei confronti di

RENZO BUSATTO
FRANCESCO LUIGI TATO'
PAOLO SCARONI
CARLO ZANATTA

portante riunito il n. 10223/02
nei confronti di
CARLO ZANATTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visti gli artt. 530, 533 e 535 c.p.

In ordine al reato p.p. dall'art. 674 c.p. - getto pericoloso di cose, di cui al capo A):

In relazione agli episodi di ricadute oleose

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le ricadute oleose nei giorni 18.4.1999, 25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001, 5/6.4.2002, 20.5.2002 e 24.5.2002.

Dichiara la penale responsabilità di Renzo BUSATTO per le ricadute oleose del 6/7.10.2004 e 15.9.2005.

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto in relazione alle ricadute oleose dei giorni 24.5.2002, 6/7.10.2004, 15.9.2005.

In relazione alle emissioni di fumo nei casi non consentiti dalla legge
dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le emissioni dal 1996 al maggio 2002.

Assolve

Carlo ZANATTA, Renzo BUSATTO e Paolo SCARONI perché il fatto non sussiste per le emissioni dal maggio 2002 al 2005.

In ordine al reato p.p. dall'art. 635 c.p. - danneggiamento aggravato, di cui al capo B):

In relazione ai danni conseguenti agli episodi di ricadute oleose,
ritenute sussistenti le aggravanti di cui all'art. 635 n. 5, e n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' e Carlo ZANATTA per le ricadute dei giorni 18.4.1999, 25/26.10.1999, 15.5.2000, 12.3.2001, 5/6.4.2002, 20.5.2002 e 24.5.2002

Assolve

Renzo BUSATTO perché il fatto non costituisce reato per le ricadute oleose dei giorni 6/7.10.2004 e 15.9.2005

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto per le ricadute oleose dei giorni 24.5.2002 , 6/7.10.2004 e 15.9.2005

In relazione ai danni conseguenti alle emissioni in atmosfera di fumi nei casi non consentiti dalla legge

ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 635 n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per il danneggiamento conseguente alle emissioni nel periodo dal 1996 al maggio 2002

Assolve

Carlo ZANATTA e Renzo BUSATTO per non aver commesso il fatto,

Assolve

Paolo SCARONI perché il fatto non costituisce reato

In ordine al reato p.p. dagli artt. 13 co. 5 e 25 co. 7 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – peggioramento vietato delle emissioni, di cui al capo C):

in relazione al peggioramento temporaneo delle emissioni nelle singole giornate contestate,

dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per il periodo dal 1999 al maggio 2002 e di Carlo ZANATTA per il periodo dal 1999 al dicembre 2002.

Assolve

Paolo SCARONI per non aver commesso il fatto per il periodo dal maggio a dicembre 2002.

Assolve Renzo BUSATTO e Paolo SCARONI perché il fatto non sussiste dall'ottobre 2004 al settembre 2005.

In relazione al peggioramento temporaneo dei valori medi delle emissioni dichiara la penale responsabilità di Francesco L. TATO' per i peggioramenti dal 1999 al 2002 e di Paolo SCARONI per i peggioramenti dell'anno 2004.

Assolve

Carlo ZANATTA e Renzo BUSATTO per non aver commesso il fatto

In ordine al reato p.p. dall'art. 25 co. 2 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – inosservanza delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 36/1997, di cui al capo D):

Assolve

tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

In ordine al reato p.p. dall'art. 25 co. 2 D.P.R. 24.5.1988 n. 203 – inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, di cui al capo E):

Assolve

tutti gli imputati perché il fatto non sussiste.

Per l'effetto di tali dichiarazioni:

Condanna Renzo BUSATTO per il reato di cui al capo A), concesse le attenuanti generiche, al pagamento dell'ammenda di € 130 per ognuno degli episodi, per una pena complessiva di € 260.

Condanna Paolo SCARONI per il reato di cui al capo C), concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di arresto.

Converte la pena ex art. 53 L. n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di € 1140.

Condanna Francesco L. TATO', ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra i reati di cui è ritenuto responsabile, più grave il delitto di danneggiamento, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi sette di reclusione.

Pena sospesa e non menzione.

Condanna Carlo ZANATTA, ritenuta la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra i reati di cui è ritenuto responsabile, più grave il delitto di danneggiamento, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di mesi due di reclusione.

Converte la pena ex art. 53 L. n. 689/1981, nella corrispondente pena pecuniaria di € 2280.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali indicando le seguenti ripartizioni:

Francesco L. TATO' 80%, Carlo ZANATTA 10%, Paolo SCARONI 8%, Renzo BUSATTO 2%.

Visti gli artt. 538, 539, 540 c.p.p.

Dichiara tenuti e condanna gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili,

indicando le seguenti ripartizioni:

in ordine ai danni di cui al reato sub A), responsabilità in concorso nella misura del 70% di Francesco L. TATO', del 25% di Carlo ZANATTA, del 5% di Renzo BUSATTO.

in ordine ai danni di cui al reato sub B), responsabilità in concorso nella misura del 85% di Francesco L. TATO', del 15% di Carlo ZANATTA.

in ordine ai danni di cui al reato sub C), responsabilità in concorso nella misura del 85% di Francesco L. TATO', del 10% di Paolo SCARONI, del 5% di Carlo ZANATTA.

Ritenuta la responsabilità dei responsabili civili ENEL S.p.A. e ENEL Produzione S.p.A.,

li condanna al risarcimento del danno in solido con gli imputati in favore delle parti civili che si sono costituite nei loro confronti.

Ritenute le prove acquisite sufficienti per la liquidazione del danno anche in via equitativa,

liquida le seguenti somme, in favore di:

Giorgio Crepaldi in proprio, € 5.000, per i reati sub A) e B).

Crepaldi Giorgio, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del "Comitato cittadini liberi – Porto Tolle", € 70.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Balasso Francesco, in proprio e quale esercente la potestà del figlio minore Balasso Davide, € 80.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Donà Enrico, € 30.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Negri Vittorio, € 50.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Mantoan Paolo, € 2.000 per i reati di cui ai capi A) e B).

Italia Nostra – Onlus, € 70.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

WWF – Associazione Italiana Onlus, € 50.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Lega Ambiente Emilia Romagna, € 5.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Lega Ambiente Volontariato Veneto, € 5.000 per i reati di cui ai capi A), B) e C).

Ritenute le prove acquisite non sufficienti per la liquidazione del danno,
rimette le restanti parti civili avanti al giudice civile competente.

Liquida in loro favore a titolo di provvisoria le seguenti somme,
imputabili ai reati di cui ai capi A), B) e C).

Parco Regionale Veneto del Delta del Po, in persona del Commissario straordinario, € 500.000

Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna, in persona del Presidente pro - tempore, € 200.000

Comune di Adria, nella persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Goro, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Mesola, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Porto Tolle, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Comune di Taglio di Po, in persona del Sindaco pro – tempore, € 100.000

Ministero Ambiente E Tutela Del Territorio, € 800.000

Provincia Di Rovigo – Amministrazione Provinciale, € 200.000

Provincia di Ferrara, € 100.000

Regione Emilia Romagna, € 100.000

Regione Veneto, € 10.000.

Visto l'art. 541 c.p.p.,

Dichiara tenuti e condanna gli imputati, in solido tra loro e con i responsabili civili, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle costituite parti civili, indicando le seguenti ripartizioni:

Francesco L. TATO' 80%, Carlo ZANATTA 10%, Paolo SCARONI 8%, Renzo BUSATTO 2%.

Liquida in favore delle parti civili le seguenti somme, comprensive di diritti, onorari, spese, cui vanno aggiunti gli accessori di legge:

Ministero Ambiente E Tutela Del Territorio, € 25.000

Provincia Di Rovigo – Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Crepaldi Giorgio, in proprio e nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del “Comitato cittadini liberi – Porto Tolle”, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Balasso Francesco, in proprio e quale esercente la potestà del figlio minore Balasso Davide ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 20.000

Comune di Goro e Comune di Mesola, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 30.000

Comune di Porto Tolle, Comune di Rosolina, Comune di Taglio di Po, Comune di Adria, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 40.000

Donà Enrico, Negri Vittorio, ai sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 30.000

Mantoan Paolo, € 20.000 su cui operare la compensazione dell'80%.
Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna e Provincia di Ferrara, ai
sensi dell'art. 3 co. 1 D.M. 127/2004 – Tariffa penale, € 6.000
Parco Regionale Veneto del Delta del Po, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M.
127/2004 – Tariffa penale, € 20.000
Regione Emilia Romagna, € 12.000
Italia Nostra – Onlus, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004 – Tariffa
penale, € 20.000
WWF – Associazione Italiana Onlus, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.M. 127/2004
– Tariffa penale, € 20.000
Lega Ambiente Emilia Romagna, € 22.000 su cui operare la compensazione
del 60%.
Lega Ambiente Volontariato Veneto, € 6.000 su cui operare la
compensazione del 60%.
Regione Veneto, € 7 .500, su cui operare la compensazione del 60%.

Termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Adria il 31.3.2006

IL GIUDICE
Lorenzo Miazzi
